



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA


**REGOLAMENTO COMUNALE DEL BILANCIO
PARTECIPATIVO**

Testo approvato con delibera di consiglio comunale n. 41 del 09.06.2015.

Regolamento comunale del Bilancio partecipativo

Deliberazione del Consiglio comunale n° _____ del _____

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI



Articolo n° 1 – Definizione e finalità

Il Bilancio partecipativo è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell'ente nell'area e nei settori nei quali l'ente ha competenza diretta.

Con il presente Regolamento viene disciplinata la sperimentazione del processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di programmazione economico – finanziaria e di bilancio del Comune di Aci Castello.

Il Bilancio partecipativo si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio, integrando la via della democrazia rappresentativa con quella della democrazia diretta.

Rappresenta un'occasione di apprendimento reciproco tra cittadinanza e Pubblica Amministrazione nella possibilità, da parte dei cittadini, di incidere sulle scelte istituzionali e, da parte dell'Amministrazione, di comunicare e realizzare in modo trasparente le scelte di governo del territorio.

Il Comune di Aci Castello, pertanto riconosce alla cittadinanza il potere di decidere gli indirizzi di una parte della proposta del bilancio di previsione, nelle forme definite dal presente regolamento.

L'intero percorso porta a responsabilizzare i cittadini nell'espressione dei loro bisogni nonché a comprendere le esigenze dell'intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni.

Articolo n° 2 – Ambiti tematici della partecipazione

Le voci di bilancio da sottoporre alla partecipazione sono individuate sulla base delle modalità contenute nel presente Regolamento. Il Sindaco e la Giunta comunale individuano annualmente nel contesto del bilancio di previsione e nelle successive fasi, le aree tematiche e l'entità delle risorse da sottoporre alla procedura partecipata.

Per motivi di equilibri di bilancio sono escluse le proposte che, pur pertinenti alle aree tematiche individuate sopra menzionate, incidono negativamente sulla parte entrata del bilancio di previsione.

L'Assessorato al Bilancio e Tributi del Comune di Aci Castello é responsabile

dell'organizzazione e della gestione del processo partecipativo.

Articolo n° 3 – Aveni diritto alla partecipazione

La partecipazione è un diritto della popolazione della comunità. Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del Comune di Aci Castello, ovvero:

- a) tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale.

CAPO II – PROCEDURA PARTECIPATA

Articolo n° 4 – Fasi e modalità della partecipazione

Il procedimento di bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti fasi:

Prima fase – informazione

Costituisce il primo livello di partecipazione in cui avviene la presentazione del percorso di partecipazione e dei materiali per la partecipazione. Il Comune di Aci Castello rende nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo di formulazione di una parte del bilancio di previsione nonché della tempistica ed ogni altra informazione utile a favorire la partecipazione. L'informazione viene avviata mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico da far affiggere sul territorio comunale, nonché con l'inserimento dello stesso avviso nella specifica sezione del sito internet istituzionale del Comune.

Seconda fase — Consultazione raccolta e valutazione delle proposte, progetti ed osservazioni

Costituisce il secondo livello di partecipazione ed ha una durata minima di 30 (trenta) giorni in cui sono organizzati incontri pubblici e raccolti, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione, i contributi di ogni soggetto interessato sotto forma di osservazioni, proposte e progetti.

I contributi raccolti, dopo una valutazione di fattibilità tecnico – giuridica, saranno sottoposti alla valutazione della cittadinanza come individuata dall'articolo n° 3 che può esprimersi a mezzo scheda di voto.

Successivamente è predisposto dall'Assessorato competente un documento della partecipazione, quale documentazione di tutto il processo partecipativo, che sarà trasmesso alla Giunta comunale per le valutazioni del caso e che ne terrà conto nella

proposta di bilancio. La scheda di partecipazione, potrà altresì essere ritirata negli uffici comunali o scaricata direttamente dal sito internet istituzionale del Comune.

La presentazione delle osservazioni, proposte e progetti dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

- tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune, direttamente o da parte del proponente;
- tramite invio per posta, preferibilmente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
- tramite posta elettronica ordinaria ovvero certificata.

Le osservazioni, proposte e i progetti dovranno riguardare esclusivamente le aree tematiche individuate ai sensi dell'articolo n° 2. Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di partecipazione e, per ogni area tematica indicata nella scheda, potrà individuare una sola proposta, osservazione ovvero progetto.

Potranno essere, altresì, svolti più incontri pubblici, che costituiranno la sede, oltre che dell'illustrazione sintetica degli atti sottoposti al processo di partecipazione anche della raccolta delle osservazioni, proposte e progetti attraverso la compilazione degli appositi moduli messi a disposizione dei partecipanti.

Le proposte, osservazioni e progetti presentate nei termini stabiliti nell'avviso pubblico sono verificate dai tavoli tecnici di approfondimento, composti dai dirigenti competenti in materia, dal Sindaco e dagli Assessori.

Le proposte, osservazioni e progetti verranno distinte in:

- 1) segnalazioni, ovvero piccoli interventi di modesta entità che vengono immediatamente trasmessi agli uffici competenti e che non faranno parte del documento di partecipazione;
- 2) interventi, ovvero opere o interventi di interesse di scala a livello comunale e/o di scala a livello di frazioni comunali che necessitano di una istruttoria tecnica e di una valutazione di priorità.

I criteri con i quali si valutano le proposte, le osservazioni ed i progetti sono i seguenti:

- chiarezza del progetto e degli obiettivi;
- fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;
- compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
- stima dei costi;
- stima dei tempi di realizzazione;
- priorità;
- caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
- compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

Terza fase – Monitoraggio e “Documento sulla partecipazione”

Costituisce il terzo livello di partecipazione ed è finalizzato a garantire a tutti i soggetti interessati la possibilità di verificare gli effetti prodotti dai contributi presentati, evidenziando le valutazioni generali rispetto alle proposte avanzate. A tal fine, l'Amministrazione favorisce l'accesso agli atti ed alle procedure, assicurando la

trasparenza, il dialogo e l'efficienza.

Le proposte, con l'esclusione di tutte quelle che risultano in contrasto con la disciplina del Regolamento o il cui contenuto non sia pertinente, saranno ordinate e rappresentate in un documento denominato "Documento sulla partecipazione".

Il "Documento sulla partecipazione", che viene predisposto successivamente alla conclusione della fase di consultazione, sarà illustrato alla Giunta comunale e costituirà parte del progetto del bilancio di previsione.

Tutti i dati e le informazioni relativi al processo di partecipazione, compreso l'esito dei contributi presentati, nonché le modifiche apportate agli atti durante l'intero iter, sono resi disponibili anche attraverso il sito internet istituzionale del Comune.

Articolo n° 5 – Istituti e forme della partecipazione

L'Amministrazione comunale adotta le misure necessarie a svolgere tutte le fasi della partecipazione di cui al precedente articolo.

Articolo n° 6 – Suddivisione in aree territoriali

Ai fini della procedura partecipata il territorio comunale può essere suddiviso in aree territoriali che possono coincidere con le unità amministrative decentrate quali frazioni ed altre eventuali.

Articolo n° 7 – Azioni di promozione della partecipazione

L'Amministrazione comunale favorisce la partecipazione dei cittadini, sia in forme individuale sia attraverso associazioni o gruppi anche informali presenti sul territorio comunale, al fine di ridurre i rischi di marginalizzazione dei singoli e di categorie di soggetti.

A tale fine l'Amministrazione comunale può fare ricorso a figure coadiuvanti le partecipazione quali coordinatori di Bilancio partecipato, coordinatori di progetto ed altre figure interne, oppure esterne, all'Amministrazione stessa volte a facilitare la partecipazione.

L'Amministrazione ha il compito di rendere noto e pubblicizzare, tramite gli strumenti di volta in volta necessari, le modalità di adozione delle scelte emerse dalla procedura partecipata, le fasi di progettazione, finanziamento e realizzazione delle opere previste nel bilancio annuale.

L'Amministrazione promuove la partecipazione dei cittadini anche mediante l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

CAPO III – NORME FINALI

Articolo n° 8 – Risorse

L'Amministrazione comunale impegna le risorse necessarie per la gestione delle procedure partecipate.

Articolo n° 9 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio dell'ente.

Articolo n° 10 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo n° 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003, all'atto della raccolta dei dati personali viene resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità, sull'ambito di comunicazione dei dati personali, sulle modalità di trattamento, sul titolare del trattamento ed infine sui diritti riconosciuti dall'interessato.

Articolo n° 11 – Pubblicità del Regolamento

Copie del presente Regolamento, a norma dell'articolo n° 22, della Legge n° 241 del 7 Agosto 1990, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo n° 12 – Revisione del Regolamento

Le procedure descritte nel presente Regolamento hanno natura sperimentale, pertanto il Consiglio comunale si riserva la facoltà di modificarle dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, a norma di Legge.

Il termine sperimentale è usato per sottolineare il carattere "laboratoriale", quindi di continua evoluzione, del percorso partecipativo.